Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. 1538.
Formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche . . . . Pag. 2661

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1539.
Pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali. Pag. 2664

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1540.
Disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia . . . . Pag. 2664

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo . . . . Pag. 2664

R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario. Pag. 2664

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Bardi » in provincia di Parma. Pag. 2664

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 22 AGOSTO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Comune di Milano:** Elenco delle cartelle 5,50 % del prestito ipotecario dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 10ª estrazione del 2 luglio 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima delle ferrovie Nord Milano, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 4 %, 4,50 % e 5,50 % sorteggiate il 1° agosto 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate il 1° agosto 1936-XIV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 3 e 4 agosto 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. 1538.
Formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1895, che approva il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, modificato coi decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921;

Visto il R. decreto 6 maggio 1935, n. 6530, con il quale — attesa la necessità di procedere, d'accordo con i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, nonchè coi rappresentanti delle categorie, alla formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche — fu costituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per avvisare ai criteri di massima per l'accertamento della idoneità degli stessi, alle modalità dell'iscrizione, nonchè al carattere giuridico da conferire all'Albo, in modo da ottenere un organico inquadramento di tali attività produttrici in armonia coi principi del regime corporativo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere, in base alle norme predisposte a seguito degli studi compiuti dalla detta Commissione, alla formazione dell'Albo Nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per le colonie e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici, in armonia con i principi del regime corporativo.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione solamente gli appaltatori che non intendano limitare la loro attività nell'ambito delle circoscrizioni e per gli appalti di cui al successivo art. 8.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori d'importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori d'importo inferiore, le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

In casi eccezionali, le predette Amministrazioni possono rivolgersi a ditte idonee non iscritte.

Art. 2. — Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, secondo la ragione sociale, e con l'indicazione, per ciascuno di essi, della sede legale, della specializza-

zione dei lavori e dell'importo d'iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a) iscrizioni d'importo fino a L. 200.000
b) » » » » » 1.000.000
c) » » » » » 5.000.000
d) » » » » » illimitato.

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumolo dei diversi lavori, affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale nella misura seguente, di concessione governativa:

a) iscrizioni d'importo fino a L. 200.000 tassa di L. 30
b) » » » » » 1.000.000 » » » 50
c) » » » » » 5.000.000 » » » 80
d) » » » » » illimitato » » » 100

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo predetto i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore la detta iscrizione, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dal 1936, presentare alla Segreteria di cui all'art. 5, la prova dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo od una denunzia in carta libera per ottenere la cancellazione.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denunzia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni punitive previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279 e la cancellazione può essere operata d'ufficio.

Art. 3. — L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni:

a) lavori di terra e murari;
b) lavori edilizi ed in cemento armato;
c) lavori di restauri monumentali;
d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
e) opere marittime;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazioni stradali;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) gallerie;
l) impianti meccanici ed elettrici;
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
n) opere e forniture varie.

E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Art. 4. — Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;

c) certificato d'iscrizione alle Organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta, nonchè la indicazione delle persone aventi facoltà d'impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la ditta non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

I requisiti d'idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattisi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o direttore d'ufficio.

Qualora il funzionario, che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o direttore di ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti dagli Enti locali o dalle Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato, occorre che i lavori ai quali si riferisce, siano stati ultimati non oltre dieci anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

Possono essere iscritte nell'Albo anche le ditte che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione dell'autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere a), b), e), f), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato, o comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente e al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci, per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del presidente e del direttore tecnico.

Inoltre per le società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le società anonime e per le cooperative, occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Art. 5. — E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande d'iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) dal rappresentante dell'Azienda autonoma statale della strada;

f) dal rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

h) dal rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) dal rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

l) dal rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

m) dall'ispettore generale capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

n) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici;

Le funzioni di Segreteria saranno esercitate da un funzionario tecnico della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un funzionario dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide coll'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado, se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo, per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. — Per l'aggiornamento dell'Albo, gli appaltatori sono tenuti a comunicare tutte le variazioni che riflettano modificazioni sia del proprio stato giuridico, sia dell'ammontare del reddito di categoria *B* iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato istituito dal precedente art. 5 tutte le variazioni di cui pervengano a conoscenza e che si riferiscano agli appaltatori iscritti.

Art. 7. — La cancellazione delle imprese dall'Albo, oltre che per i casi di negligenza o malafede indicati dall'art. 68 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è deliberata:

a) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da provvedimenti definitivi o da sentenze passate in giudicato;

b) per indegnità morale e politica;

c) per litigiosità;

d) per fallimento o liquidazione;

e) per cessazione di attività;

f) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2.

Per le società, le ipotesi di negligenza o malafede e quelle previste dalle lett. *a*), *b*) e *d*) del presente articolo si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 4 del presente R. decreto-legge.

E' in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione, allorquando l'appaltatore sia in istato di cessazione dei pagamenti od abbia in corso procedimento penale.

Analogo provvedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. — Senza pregiudizio per l'applicabilità, ad ogni effetto, dell'Albo nazionale alle Amministrazioni statali, agli enti pubblici ed alle amministrazioni parastatali, sono istituiti Albi locali presso il Magistrato alle acque, presso tutti gli enti decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso l'Ispettorato per la Maremma Toscana, e presso gli Ispettorati compartimentali del Genio civile.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione negli Albi locali le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della giurisdizione degli anzidetti uffici.

Gli Albi hanno valore per gli Enti locali e le Amministrazioni parastatali, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 per l'Albo nazionale.

E' data tuttavia facoltà alle predette Amministrazioni di rivolgersi alle ditte iscritte nell'Albo nazionale, ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità in relazione all'importanza degli appalti.

Art. 9. — Sono estese, per quanto applicabili, agli Albi locali, le norme stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 6 e 7, circa le iscrizioni, la cancellazione o sospensione delle imprese e le classifiche dei lavori.

La tassa annuale è peraltro ridotta alla metà.

Art. 10. — Presso ciascuno degli uffici di cui all'art. 8, è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande d'iscrizione negli Albi locali, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal capo dell'Ufficio, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante dei Comuni compresi nella giurisdizione, scelto dal Ministero dell'interno;

d) dal capo del Compartimento dell'Azienda autonoma statale della strada;

e) dagli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione;

f) dai capi delle sezioni lavori delle Ferrovie dello Stato, compresi nella giurisdizione;

g) da un rappresentante delle Federazioni fasciste comprese nella giurisdizione, scelto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

h) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

m) da un rappresentante dell'Ispettorato corporativo;

Le riunioni dei Comitati sono valide coll'intervento della metà dei componenti.

Avverso le deliberazioni dei Comitati è ammesso ricorso al Comitato permanente centrale di cui al precedente art. 5.

Per le deliberazioni, in sede di ricorso, del Comitato permanente centrale valgono le norme di cui al penultimo comma del detto art. 5.

Ai membri dei Comitati di cui al presente articolo, che non risiedono nei Comuni in cui si tengono le sedute, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado, se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado IX per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 11. — Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le colonie.

Art. 12. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono estese alle colonie, in quanto applicabili, salvo le modificazioni seguenti:

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici (esclusi gli enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale, da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali, ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in quest'ultimo, le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra fanno carico al bilancio della Colonia, nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovano il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità rilasciato dall'Autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'Autorità politica competente per territorio, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta, nonchè la indicazione delle persone investite della facoltà d'impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la ditta non trovasi in istato di liquidazione, di fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente ufficio finanziario, dal quale risulti il reddito di categoria *B*, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13. — Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'art. 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Nell'Albo, le imprese saranno inquadrate secondo le specializzazioni stabilite dal precedente art. 3.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole amministrazioni le norme vigenti.

Le disposizioni del presente articolo si estendono agli Albi locali.

Art. 14. — Dalla entrata in vigore del presente Regio decreto-legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dal presente Regio decreto-legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI — LESSONA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1936 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. **1539.**

Pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 36 del Codice penale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di disciplinare in modo unitario la pubblicazione delle sentenze penali di condanna nei giornali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la stampa e propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In tutti i casi in cui viene ordinata la pubblicazione di una sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice, questi dispone la pubblicazione per estratto, a meno che non ravvisi necessaria nel suo prudente arbitrio la pubblicazione integrale.

Tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto s'intendono abrogate.

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — ROSSONI — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1936 - *Anno* XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. **1540.**

Disposizioni di carattere temporaneo per la scelta del comandante dell'aeronautica della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1894, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 552, relativo alla istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica;

Ritenuto che conviene consentire temporaneamente che il comandante di aeronautica della Libia possa avere grado superiore a quello di generale di brigata aerea;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il comandante di aeronautica della Libia può essere scelto anche fra i generali di divisione aerea.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal 17 febbraio 1936-XIV al 30 giugno 1937-XV e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 102. — MANCINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 agosto 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge che converte in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo.

(3488)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 20 agosto 1936-XIV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1936-XIV, n. 175, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

(3489)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Bardi » in provincia di Parma.

Con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste in data 7 agosto 1936-XIV, n. 5543, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Bardi, in provincia di Parma.

(3439)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.